



Chirurgia estetica, l'importanza del consenso informato

Gli interventi non strettamente necessari senza un valido consenso perdono qualsiasi fonte di legittimazione

di **Angelo Ascanio Benevento**

Avvocato, Ufficio affari legali della Fondazione Enpam

Un tatuaggio è per sempre. Se da un intervento di chirurgia estetica eseguito in modo corretto deriva un inestetismo più grave di quello che si voleva eliminare e nel caso in cui il paziente non sia stato compiutamente informato di tale possibile esito, il medico può rispondere dei danni. È quanto afferma la Cassazione con la sentenza n. 12.830 del 6 giugno 2014.


La Corte si è pronunciata sul caso di un paziente che, una volta subito un intervento (eseguito a regola d'arte) volto alla rimozione di un tatuaggio sulla spalla, riportava, per esito cicatriziale, un peggioramento delle proprie condizioni estetiche, e ciò senza aver ricevuto da parte del medico, prima dell'intervento, un'adeguata informazione circa i possibili effetti pregiudizievoli. Nei

confronti del professionista è stata confermata la condanna al risarcimento danni disposta nel giudizio di appello.

Il Collegio giudicante, nel motivare la propria sentenza, ha osservato che non può qualificarsi come necessario l'intervento di cui alla fattispecie in esame e, "nel campo degli interventi non necessari (secondo la scienza medica del tempo), un intervento compiuto senza valido consenso perde qualsiasi fonte di legittimazione". In altre parole, in tal caso l'intervento diventa illegittimo ed espone chi lo compie a tutte le conseguenze della sua condotta.

La necessità di una informazione puntuale, completa e capillare – ha aggiunto la Corte – è funzionale alla scelta del paziente chiamato a decidere se rifiutare l'intervento o accettarlo, correndo il rischio del

peggioramento delle condizioni estetiche. "Questo dovere di informazione è particolarmente pregnante nella chirurgia estetica, perché il medico è tenuto a prospettare (...) al paziente la possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico, che si ripercuota anche favorevolmente nella vita professionale e in quella di relazione". In conclusione, dunque, la Cassazione, con riferimento al caso specifico, ha enunciato il seguente principio di diritto: "La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono di presumere, facendo richiamo alle categorie della razionalità e della normalità, che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta". ■



I medici insieme

*La Cassa mutua cooperativa dei medici
è diventata **fondo sanitario integrativo***

DEDUCIBILITÀ del contributo versato al fondo

Assistenza sanitaria PER TUTTA LA VITA

Assistenza ODONTOIATRICA

RENDITA di 700 euro in caso di non autosufficienza

...e molto altro ancora

CHIEDI UN PIANO PERSONALIZZATO

800-999383

info@cassagaleno.it



www.facebook.com/cassagaleno

SCOPRI GLI ALTRI VANTAGGI

DI GALENO SUL SITO

www.cassagaleno.it



twitter.com/cassagaleno